

COMUNE DI GALLIPOLI

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL
RELATIVO CANONE

C.O.S.A.P.

INDICE

TITOLO 1- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	4
Capo 1- Principi generali	4
Art. 1- Oggetto del regolamento.	4
Art. 2— Definizione di suolo pubblico.....	4
Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.	4
Art. 4 - Occupazioni di urgenza.	4
Art. 5 - Domanda di occupazione.	5
Art. 6 - Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione.....	5
Art. 7 - Durata dell’occupazione.....	6
Art. 8— Occupazioni abusive.....	7
Capo II - Prescrizioni tecniche	7
Art 9 - Esecuzione di lavori e di opere.....	7
Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi.	7
Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.	7
Art. 12 - Occupazioni occasionali.....	7
Art. 13- Obblighi del concessionario.	8
Art 14 - Decadenza della concessione o dell’autorizzazione.....	8
Art. 15 - Revoca della concessione o dell’autorizzazione.	9
Art. 16- Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione.	9
Capo III - Tipologie di occupazione	9
Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....	9
Art. 18 - Occupazioni con tende parasole, faretto, vetrinette.	9
Art. 19 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.....	9
Art. 20 - Passi carrabili.	9
Art. 21- Mestieri girovaghi ed artistici.....	10
Art. 22 — Attività di noleggio e custodia.....	10
Art. 23 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.	10
Art. 24 - Parcheggi di autovetture private.....	10
A 25 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).	10
Art. 26 - Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio.....	10
Art. 27 - Affissioni e pubblicità.	11
Art. 28- Distributori di carburanti.....	12
Art. 29 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).	12
Art. 30- Norma di rinvio.	12
TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	13
Capo 1— Principi generali.....	13
Art. 31— Istituzione del canone.	13
Art. 32— Criteri di imposizione.	13
Art. 33 - Versamento del canone.	13
Art. 34. — Soggetto passivo	14
Art. 35- Riduzioni.	14
Art. 36 – Esenzioni	15
Art. 37 - Sanzioni.....	17
Art. 38 - Diritto di interpello.....	17
Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone.....	18
Art. 39	18
39.1 - Occupazioni temporanee	18
39.2 - Occupazioni permanenti.....	18

<i>39.3 - Coefficienti di valutazione economica per le attività esercitate dai titolari delle concessioni autorizzazioni</i>	18
Art. 40 - Criteri ordinari di determinazione del canone.....	18
<i>40.1 Occupazioni temporanee</i>	18
<i>40.2 - occupazioni permanenti.</i>	19
Capo III - Prescrizioni finali	21
Art. 41 - Norma di rinvio.	21

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO 1- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo 1- Principi generali

Art. 1- Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Gallipoli, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446.

Art. 2— Definizione di suolo pubblico.

2. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. L'occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12.
Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 29. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 7/8/1990 n. 241.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, acquisiti i pareri da parte dell'ufficio del territorio e del corpo di polizia municipale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, le previste attestazioni di pagamento o in sostituzione le garanzie fideiussorie o la cauzione, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere

particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 15 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento dell'eventuale cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata in sanatoria.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D. LGS. 30.04.1992, n. 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
9. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 8— Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - f. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;
 - g. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di concessione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere - secondo le modalità del successivo art. 10 i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art 9 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cm all'art. del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

2. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento

per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 2.

3. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 13- Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In ogni caso l'area occupata dovrà sempre essere restituita al termine dell'occupazione medesima nelle condizioni preesistenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 37.

Art 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 10 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.
2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 15 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 16- Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - Tipologie di occupazione

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 18 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 19 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 20 - Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS.

30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610.

2. La definizione di passo ed accesso carrabile va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone, se previsto, quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art. 21- Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 22 — Attività di noleggio e custodia.

1. Coloro che esercitano attività di noleggio (es. pattini e biciclette) e custodia non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento delle dette attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 23 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di cinque giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purchè vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal competente ufficio comunale.
2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 24 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

A 25 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

- a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
 - b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.
- a) Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 114/98 e della L.R. 18/2001.
4. Commercio itinerante.
- a) Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
5. Commercio in sede fissa.
- a) Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.
6. Spettacolo viaggiante.
- a) Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.
8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 27 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 28- Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 29 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 30- Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo 1— Principi generali

Art. 31— Istituzione del canone.

1. Il Comune di Gallipoli, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.2001 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 32— Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n 3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione della superficie va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa

Art. 33 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda € 1.033,00; nel caso di versamento rateizzato dovrà essere prestata idonea garanzia sulle rate annuali rimanenti;

2. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per i pagamenti relativi alle occupazioni temporanee che eccedano i 2.064,00 € è possibile richiedere una rateizzazione in due rate di cui la prima da versare prima dell'inizio dell'occupazione e l'altra alla metà del periodo richiesto. Per l'ottenimento della rateizzazione è necessario prestare idonea garanzia.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso danno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

Art. 34. — Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Esiste altresì solidarietà tra il titolare della concessione e l'eventuale occupante di fatto.
4. In caso di subentro nella concessione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 35- Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto al 70 della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.
2. Il canone è altresì ridotto del 7 in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. In caso di occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ridotta del 50% - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate

secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 33, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

4. In caso di occupazioni temporanee continuative di durata uguale o superiore ad un mese la tariffa è ridotta del 50% per i giorni successivi al trentesimo.
5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
6. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione del 70%, sino a 150 mq e dell' 80% sulla superficie eccedente.
7. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni:
dalle ore 7.00 alle ore 14.00 riduzione del 40% della tariffa giornaliera
dalle ore 14.00 alle ore 19.00 riduzione del 30% della tariffa giornaliera
dalle ore 19.00 in poi riduzione del 20% della tariffa giornaliera.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta del 70%.
9. Le superfici eccedenti i 500 mq sono calcolate in ragione del 20%.
10. Le superfici utilizzate per attività edilizia eccedenti i 200 mq sono calcolate in ragione del 20%.
11. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.
12. La tariffa oraria non è applicabile per le aree mercatali di cui al punto 3
13. La tariffa relativa all'occupazione dei box del mercato coperto sono ridotte del 50%.
14. Relativamente al solo mercato settimanale del capoluogo, il canone di occupazione relativo ai singoli posteggi sarà calcolato sulla base convenzionale di 52 giornate di svolgimento del mercato in luogo delle 60 reali.

Art. 36 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportano attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti in pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano

collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- v) occupazioni di aree cimiteriali;

- w) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- x) i passi carrabili;
- y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).

Art. 37 - Sanzioni.

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30 sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 10%.
2. In caso di mancata denuncia o denuncia infedele si applica la sanzione del 100%2 del canone dovuto sulla superficie non autorizzata. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25 in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del d. lgs. 30.4.92 n. 285. Si intendono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

Art. 38 - Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del

Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 39

39.1 - Occupazioni temporanee

- a) Per le occupazioni temporanee di SUOLO pubblico, come definite dall'art. 7 del presente Regolamento, la tariffa base (TB) a giorno per metro quadrato o lineare, a seconda della differente classe di importanza delle strade di cui all'allegato I è di:
- classe I € 1.29114
 - classe 2 € 1,16202
 - classe 3 € 1,03291
- b) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera a) è determinata a fasce orarie con le seguenti riduzioni:
- Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 riduzione del 40% della tariffa giornaliera
 - Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 riduzione del 30% della tariffa giornaliera
 - Dalle ore 19.00 in poi riduzione del 20% della tariffa giornaliera

39.2 - Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico come definite dall'art. 7 del presente Regolamento, la tariffa base annua per metro quadrato o metro lineare (TBP) è determinata nella misura del 30 (P) della tariffa giornaliera stabilita per le occupazioni temporanee di cui al punto 1.1 a), moltiplicata per i 365 giorni dell'anno.

39.3 - Coefficienti di valutazione economica per le attività esercitate dai titolari delle concessioni autorizzazioni

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore, attribuito all'attività connessa all'occupazione. per il quale va moltiplicata la misura base della tariffa fissata al punto I del presente articolo. Il valore di cui al punto precedente, determinato analiticamente nella tavola A del articolo 40 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 5.

Art. 40 - Criteri ordinari di determinazione del canone

40.1 Occupazioni temporanee

La tariffa base (TB), prevista a giorno di cui al punto 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tavola 4 ed eventualmente rapportata alla fascia oraria (FO). L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone giornaliero per le occupazioni temporanee (COT) è la seguente:

$$\text{COT} = \text{TB} \times \text{CE} \times \text{MQ/ML} \text{ eventualmente rapportato alla fascia oraria}$$

40.2 - occupazioni permanenti.

- a) La misura percentuale (P) della tariffa base prevista a giorno per le occupazioni temporanee (TB) di cui al punto 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tavola 4. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per 365 e il risultato deve essere successivamente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti (COP) è la seguente:

$$\text{COP} = P \times \text{TB} \times \text{CE} \times 365 \times \text{MQ/ML}$$

- b) Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, determinata al punto 40.2 a) ovvero, se più conveniente per il concessionario, quella giornaliera determinata come sopra al punto 3.1

TABELLA A
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

TABELLA A

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE			TARIFFA DISTINTA PER CLASSE DELLA STRADA					
	Riduzioni	Coeff. CE	TEMPORANEA			PERMANENTE		
			1	2	3	1	2	3
			1,29114	1,16202	1,03291	0,25822	0,2324	0,20658
			€/giorno/mq			€/anno/mq		
1 Suolo		1	1,29114	1,16202	1,03291	94,25338	84,82804	75,40270
2 Apertura di cantieri su strade		2	2,58228	2,32405	2,06582	188,50676	169,65609	150,80541
3 Spazi soprastanti		1	1,29114	1,16202	1,03291	94,25338	84,82804	75,40270
4 Spazi sottostanti		1	1,29114	1,16202	1,03291	94,25338	84,82804	75,40270
5 Aree di mercato	40%	1	0,77468	0,69721	0,61974			
6 Aree di mercato con convenzione	50%+50%	1	0,32278	0,29024	0,25822			
7 Distributori di carburanti		1	1,29114	1,16202	1,03291	94,25338	84,82804	75,40270
8 Impianti pubblicitari		2	2,58228	2,32405	2,06582	188,50676	169,65609	150,80541
9 Spettacoli viaggianti *	70%	1	0,38734	0,3486	0,30987			
10 Commercio itinerante		1	1,29114	1,16202	1,03291			
11 Attività edilizia (temporanea)		1	1,29114	1,16202	1,03291			
12 Attività edilizia (permanente)		1				94,25338	84,82804	75,40270
13 Commercio in sede fissa		1	1,29114	1,16202	1,03291	94,25338	84,82804	75,40270
14 Pubblici esercizi (temporanea)		1	1,29114	1,16202	1,03291			
15 Pubblici esercizi (permanente)		1,5				141,38007	127,24206	113,10406
16 Manifestaz. Cultur. Sport. Ricreat. **	70%	1	0,77468	0,3486	0,30987	28,27601	25,44841	22,62081
17 Assoc. Ed enti senza fine di lucro	70%	1	0,77468	0,3486	0,30987	28,27601	25,44841	22,62081
18 Box mercato rionale	50%	1				47,12669	42,41402	37,70135

TARIFFA DISTINTA PER CLASSE DELLA STRADA

- La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
 - Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 riduzione del 40% della tariffa giornaliera
 - Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 riduzione del 30% della tariffa giornaliera
 - Dalle ore 19.00 in poi riduzione del 20% della tariffa giornaliera
- * La riduzione è dell'80% per gli spazi oltre i 150 mq.
- ** Limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita e la somministrazione.
- Le occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili agenti direttamente sul suolo pubblico usufruiscono di una riduzione del 30%.
- Le occupazioni temporanee con tende ombrelloni e simili usufruiscono di una riduzione del 30% per l'area di soprasuolo esterna all'occupazione diretta del suolo.
- Le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni usufruiscono di una riduzione del 50%.

- Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento di un canone determinato forfetariamente come segue:
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,65 per utenza;
 - 2) in ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a €516,00. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
 - 3) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 4) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune.
- Le tariffe relative a occupazioni temporanee realizzate in zona A per commercio, pubblici esercizi spettacoli viaggianti nei periodi dall'1 dicembre al 7 gennaio e dal 1 luglio al 15 settembre sono maggiorate del 20%.
- Le superfici eccedenti i 500 mq sono calcolate in ragione del 20%.
- Le superfici utilizzate per attività edilizia eccedenti i 200 mq sono calcolate in ragione del 20%
- La tariffa relativa all'occupazione dei box del mercato coperto sono ridotte del 50%.

Capo III - Prescrizioni finali

Art. 41 - Norma di rinvio.

- 1) Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.